



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

OGGETTO: Attestazione ai sensi dell'art. 41, co. 1, del D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con L. n.89 del 23/06/2014

Visto l'art. 41 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, che testualmente recita, al comma 1:

“A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione [...]”;

Al comma 2:

“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014, che definiscono rispettivamente le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'“indicatore di tempestività dei pagamenti”;

Vista la circolare n. 22/22.07.2015 del M.E.F. –RGS con oggetto “Indicazioni e chiarimenti in merito al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 8 , comma 3-bis, del decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89,

SI ATTESTA

- 1) Che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.P.C.M. 22/09/2014 e secondo la circolare n. 22 del 22.07.2015 e precisamente:

1,56595 annuale

COME LEGGERE L'INDICATORE

Se l'indicatore risulta negativo vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.

Se l'indicatore risulta positivo, invece, vuol dire che le fatture sono state pagate in media dopo la scadenza.

2) le misure adottate per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono quelle riportate nell'allegato A) delle deliberazioni di giunta Comunale N. 173 del 24.12.2009 come di seguito indicate:

- trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
- verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
- il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica;
- trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, quali, ad esempio:

- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici;

Inoltre, la fatturazione elettronica verso la P.A. ha permesso di ridurre i tempi di pagamento delle transazioni commerciali e ha facilitato ed automatizzato le attività degli operatori commerciali per la certificazione dei crediti. Il processo di certificazione, tramite la piattaforma telematica (sistema PCC), che oltre a diversi vantaggi per i creditori, garantisce l'apposizione di una data di pagamento dei crediti (scadenza massima 12 mesi), ha permesso di velocizzare i pagamenti e di sbloccare i pagamenti in ritardo.

Gli uffici comunali hanno operato applicando le suddette misure in modo da garantire la regolarità dei pagamenti e del rispetto dei tempi degli stessi.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott.ssa Angela Caselli